



# COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Cod. fisc. 80008970925 P.I.01845030921 Tel. 070/985904 Fax 070/985979  
Sito istituzionale [www.comune.guamaggiore.ca.it](http://www.comune.guamaggiore.ca.it)

## IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo**

**Art. 2 – Oggetto**

## **TITOLO II**

### **TASSA SUI RIFIUTI**

**Art. 3 - Disciplina TARI**

**Art. 4 - Soggetto attivo**

**Art. 5 - Natura del tributo**

**Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

**Art. 7 - Soggetti passivi**

**Art. 8 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo**

**Art. 9 - Determinazione della base imponibile**

**Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali**

**Art. 11 - Determinazione delle tariffe**

**Art. 12 - Classificazione delle utenze non domestiche**

**Art. 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

**Art. 14 - Decorrenza del tributo**

**Art. 15 - Zone non servite**

**Art. 16 - Mancato svolgimento del servizio**

**Art. 17 - Esenzioni e inapplicabilità**

**Art. 18 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

**Art. 19 - Tributo giornaliero**

**Art. 20 - Tributo provinciale**

**Art. 21 - Obbligo di dichiarazione**

**Art. 22 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

**Art. 23 - Riscossione**

**Art. 24 - Norme transitorie**

**ART. 25 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

**ART. 26 - ESENZIONE/RIDUZIONE DELLE SUPERFICI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

**ART. 27 - RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AVVIO AL RECUPERO**

**ART. 28 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

**ART. 29 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO**

**ART. 29 BIS – CARTA DI QUALITA' DEL SERVIZIO TARI**

**ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE**

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita nel Comune di Guamaggiore l'Imposta Unica Comunale (di seguito "I.U.C."). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della I.U.C. nel Comune di Guamaggiore a norma dell'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni e delle componenti di cui all'art. 1 comma 2.

## **TITOLO II TASSA SUI RIFIUTI Art. 3 – Disciplina TARI**

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito "TARI"), istituita dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, (Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014) a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

### **Art. 4 – Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato dal Comune di Guamaggiore, e riscosso dal Concessionario incaricato alla riscossione nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 5 - Natura del tributo**

1. La tassa sui rifiuti (TARI), è destinata a finanziare integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché a coprire i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

### **Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, a qualsiasi titolo od anche di fatto, locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. La presenza di arredo, impianti od attrezzature, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione si verifica anche nel caso in cui ci sia il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero dal pagamento tributo.

### **Art. 7 - Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Nell'ipotesi di detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

### **Art. 8 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:

a) locali privi di mobili, suppellettili, impianti od attrezzature e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenze idrica ed elettrica, fornitura di gas, telefonica o informatica) per l'intero periodo dell'anno;

b) le superfici, ubicate in aree scoperte o locali, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del bestiame, silos. Per i citati locali vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione, se antecedente. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia stabilito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza;

e) le unità immobiliari in stato di inagibilità, debitamente dichiarate tali anche ai fini dell'Imposta municipale propria;

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) ripostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 m;

h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e comunque non accessibili;

i) edifici o loro parti adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, sacrestie e simili);

j) le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva;

k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento di carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

l) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

m) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi.

n) nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta al 20 per cento. A titolo esemplificativo rientrano in tali casi, salvo contraria dimostrazione offerta dal contribuente, le aree di carico e scarico ed i locali e le aree adibite a deposito di materie prime o di semilavorati, dove si svolge abitualmente l'attività.

All'applicazione della riduzione indicata e all'individuazione in concreto della superficie non tassabile si procede a seguito di richiesta scritta dell'interessato corredata da planimetria, contratti o convenzioni per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, fatture delle spese sostenute per lo smaltimento ecc;

o) le superfici dove si producono rifiuti assimilati avviati al riutilizzo e individuati in appositi atti normativi. Onde ottenere tale riduzione gli interessati devono presentare una domanda diretta all'ufficio competente corredata da uno dei seguenti documenti:

formulario di identificazione che il destinatario dei rifiuti avviati al recupero deve datare, controfirmare e restituire al mittente entro tre mesi dalla loro consegna al trasportatore;

lettera di comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario nel termine di tre mesi, elevato a sei per le spedizioni transfrontaliere, attestazione dell'impresa consegnataria dei rifiuti avviati al recupero e/o fatture comprovanti l'acquisizione dei rifiuti da parte dell'impresa consegnataria.

L'Ufficio si riserva di effettuare accertamenti per la verifica in concreto dei presupposti dichiarati dal

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

Contribuente.

p) i locali utilizzati da associazioni e fondazioni (ONLUS) di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) 8 e 9 del d. lgs 460/1997, e da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art 7 della l. n. 383/2000 destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sociale svolta.

2. L'esenzione è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo rispetto alla data di presentazione della stessa.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo a partire all'anno in cui è ipotizzabile che si sia verificato il primo conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 9 - Determinazione della base imponibile**

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 646 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale e per il numero dei piani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta da parte dell'accertatore tributario.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

### **Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali**

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 14 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

2. La somma attribuita al Comune per gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto dal tributo disciplinato dal presente regolamento.

#### **Art. 11 - Determinazione delle tariffe**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013.

3. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche in base ai componenti e per quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.

5. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

#### **Art. 12 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente dichiarata e comprovata dal soggetto passivo. In mancanza della dichiarazione di cui all'art 25 si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. Nel caso di pluralità di attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui all'allegato A saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economico-professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

### **Art. 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. La tariffa viene riferita all'unità immobiliare catastale.
3. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1 gennaio 2014, o per le nuove utenze, alla data di apertura.  
Le variazioni anagrafiche successive avranno efficacia a partire dall'anno seguente.  
Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni nell'anno solare.
4. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini dell'individuazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di anziani dimoranti in casa di riposo, soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, soggetti dimoranti in comunità di recupero, centro socio-educativo, istituto penitenziario. L'assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore all'anno e viene considerata a condizione che sia dichiarata ed adeguatamente documentata.
5. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel Comune il numero degli occupanti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata.  
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.
6. Per le utenze domestiche detenute o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi intestati ai fini del tributo a soggetti diversi dalle persone fisiche, tenuti a disposizione il numero degli occupanti, in considerazione del limitato utilizzo dell'immobile, viene stabilito in un numero pari a un componente.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso od abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non considerati pertinenze dell'abitazione principale si considerano utenze non domestiche. Alle eventuali pertinenze all'abitazione principale sarà applicata la stessa tariffa dell'abitazione principale.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

### **Art. 14 - Decorrenza del tributo**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui inizia la  
Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal bimestre solare successivo in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 24.

#### **Art. 15 - Zone non servite**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. A tal fine si intendono servite le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti identificati dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio, o comunque reso di fatto in via continuativa e, comunque, quelle zone in cui i punti di raccolta sono ubicati ad una distanza non superiore ad 500 metri dall'accesso sulla pubblica via delle utenze.

2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera i 500 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 per cento;

3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica. Si precisa che ai fini dell'ottenimento di tale agevolazione non rileva la distanza dai centri di raccolta di materiale differenziato e non è ovviamente applicabile nessuna riduzione nelle zone ove è prevista la raccolta "porta a porta".

#### **Art. 16 - Mancato svolgimento del servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

#### **Art. 17 – Esenzioni e inapplicabilità**

1. In applicazione dell'articolo 14 comma 19 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 sono stabilite le esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune.

2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta ai sensi dell'articolo 19, Decreto Legge 6/12/2011 n. 201.

3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto.

4. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

#### **Art. 18 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 22.

### **Art. 19 - Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

### **Art. 20 - Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

### **Art. 21 - Obbligo di dichiarazione**

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Art. 22 Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo .

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 23 - Riscossione**

1. Il Comune riscuote, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa, il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno 2014, in un numero di 3 rate scadenti nei mesi di settembre, novembre 2014 e gennaio 2015. A partire dall'anno 2015 il versamento sarà effettuato in un numero di 4 rate scadenti nei mesi di marzo, maggio, settembre e novembre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### **Art. 24 - Norme transitorie**

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 della Legge 147/2013 è soppressa l'applicazione dei tributi TARES/TARSU, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

2. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU o TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

#### **ARTICOLI (DA 25 A 30) INSERITI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 25 DEL 30/06/2021**

##### **ART. 25 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;  
Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

**ART. 26 - ESENZIONE/RIDUZIONE DELLE SUPERFICI DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI  
NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<b>Tipologia di attività</b>	<b>% di abbattimento</b>
<i>Falegnamerie</i>	50%
<i>Lavorazione materiali ferrosi</i>	50%

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

<i>Produzione materiali edili</i>	70%
<i>Produzione vernici</i>	70%
<i>Autocarrozzerie</i>	30%
<i>Lavorazione materiali lapidei</i>	50%
<i>Autofficine ed elettrauto</i>	30%
<i>Gommisti</i>	40%
<i>Distributori di carburanti</i>	30%
<i>Autolavaggi</i>	30%
<i>Tipografie</i>	20%
<i>Laboratori di analisi, odontotecnici e veterinari</i>	20%
<i>Laboratori fotografici</i>	30%
<i>Lavanderie</i>	20%
<i>Categorie residuali non comprese da elenco precedente</i>	30%

- b)** la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
- c)** le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d)** i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e)** le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f)** le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g)** le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h)** le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i)** per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati

#### **ART. 27 - RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AVVIO AL RECUPERO**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per «recupero» si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

#### **ART. 28 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

**2.** Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

- a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- d) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, con l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto;
- e) alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

**3.** La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 novembre per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

**4.** Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio responsabile dell'appalto della raccolta dei RU ai fini del distacco dal servizio pubblico.

**5.** Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

**6.** L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare al Comune a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

**7.** Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

**8.** Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

**9.** La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

### **ART. 29 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO**

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Per «riciclo» si intende qualsiasi operazione di recupero dei rifiuti potenzialmente da smaltire, attraverso cui i medesimi sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, con effetti a partire dal 1° gennaio successivo.

### **ART. 29 BIS – CARTA DI QUALITA' DEL SERVIZIO TARI**

1. Il Comune è soggetto attivo per la potestà impositiva relativamente alla Tassa Rifiuti (TARI). Esercita questa potestà nella persona del Funzionario Responsabile TARI, appositamente nominato dalla Giunta Comunale, che si avvale del personale assegnato all'Ufficio TARI per lo svolgimento delle attività di riscossione.
2. Il Comune opera secondo la disciplina dettata dalla normativa nazionale in materia di TARI e dal Regolamento Comunale, nonché nel rispetto dei principi della Carta di qualità del servizio gestito, conformemente alle disposizioni di legge e le indicazioni pervenute dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Tutte le procedure riguardanti la qualità del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti vengono disciplinate dalla Carta di qualità, pubblicato nel sito istituzionale del Comune, in coerenza con il livello qualitativo determinato dall'Ente Territorialmente Competente dell'ambito di riferimento.

### **ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Le modifiche e integrazioni al regolamento entrano in vigore dal 01.01.2023 ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388 del 2000.

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

## **ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

### **Comuni fino a 5.000 abitanti**

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.

21. Discoteche, night club

Regolamento TARI del Comune di Guamaggiore –Approvato con delibera consiliare n. 19 del 14/07/2014.

Modificato e integrato con delibere consiliari n. 25 del 30/06/2021 e n. 21 del 22/05/2023.